

Codice DB1410

D.D. 6 ottobre 2011, n. 2554

Autorizzazione idraulica per un attraversamento in subalveo del Rio Stroppia con cavidotto per consegna energia prodotta dall'impianto idroelettrico Delle Fie alla cabina ENEL in comune di Acceglio (CN). Richiedente: Ditta Maira S.p.A. - San Damiano Macra (CN).

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di autorizzare la Ditta Maira S.p.A., ai soli fini idraulici e salvo quanto previsto dal D.Lgs. 42/2004 (Beni Ambientali) ad attraversare in subalveo il corso d'acqua denominato Rio Stroppia nel Comune di Acceglio con cavidotto per la consegna dell'energia prodotta dall'impianto idroelettrico Delle Fie alla cabina ENEL di Acceglio, con le modalità illustrate nei disegni allegati all'istanza, che si restituiscono, vistati da questo Settore, alla Ditta richiedente.

L'autorizzazione viene rilasciata alle seguenti condizioni:

- 1) l'attraversamento dovrà risultare eseguito nel rispetto delle norme di legge vigenti alla data dell'autorizzazione dell'impianto;
- 2) eventuali varianti all'attraversamento e alle condutture elettriche potranno essere apportate previa autorizzazione da parte di questo Settore;
- 3) verificandosi il disuso delle linee, la Ditta Maira S.p.A. dovrà, a sua completa cura e spese, provvedere alla rimozione degli impianti ed al ripristino dei fondi precedentemente interessati;
- 4) la presente determinazione ha efficacia a partire dalla data odierna, e viene accordata per tutto il periodo durante il quale l'impianto elettrico rimarrà in esercizio;
- 5) l'opera deve essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- 6) le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- 7) durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
- 8) il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di che trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
- 9) non potrà in alcun modo essere asportato o movimentato il materiale litoide depositato in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
- 10) i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni uno, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a cause di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- 11) il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la

rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

12) l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti esistenti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

13) questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

14) l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

15) il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia (autorizzazione di cui al D.Lgs. n. 42/2004 vincolo paesaggistico, alla l.r. n. 45/1989 vincolo idrogeologico, ecc.);

16) il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell'art. 12 della l.r. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso, prima dell'inizio dei lavori, dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione Provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata.

Con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione dell'opera. Con successivo atto verrà rilasciato il provvedimento concessorio al fine della regolarizzazione amministrativa e fiscale dell'occupazione delle aree demaniali in questione.

Il presente provvedimento costituisce titolo per la concessione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 del Regolamento Regionale n. 14/R/2004.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente
Carlo Giraudo